

**COMPILAZIONE
DOMANDA DI
ASSEGNAZIONE/UTILIZZAZIONE
PRIMARIA**

a cura di Paolo Pizzo e Giovanna Onnis



INDICE

PREMESSA ALLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE.....	5
COMPILAZIONE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SCUOLA PRIMARIA.....	9
PREMESSA ALLE UTILIZZAZIONI	21
COMPILAZIONE DOMANDA DI UTILIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA	26

PREMESSA ALLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE **(cosa è utile sapere prima di inoltrare la domanda)**

Con la domanda di assegnazione provvisoria il docente chiede di poter essere assegnato presso altra istituzione scolastica, diversa da quella di titolarità, per l'anno scolastico successivo a quello nel quale viene inoltrata la domanda. Le assegnazioni provvisorie, quindi, riguardano un solo anno scolastico, non sono trasferimenti, ma rappresentano soltanto una sistemazione provvisoria che, se ricorrono le condizioni, può essere richiesta ogni anno.

Domanda in modalità esclusivamente online: utili precisazioni

Si premette che per poter compilare la domanda in modalità online bisogna essere in possesso delle credenziali per l'accesso ad istanze online e in particolare: **nome utente; password e codice personale**. Tale ultimo codice sarà essenziale non solo per l'inoltro della domanda ma anche per l'inserimento degli allegati.

Si accede alla sezione **“Mobilità Organico di Fatto per Scuola Primaria”**.

La domanda dovrà essere presentata **dal 15 al 30 giugno esclusivamente** tramite la modalità istanze online. Il docente non dovrà presentare la stampa della domanda né alla scuola di servizio, né all'UST di destinazione della domanda. Ciò vale anche per le **assegnazioni interprovinciali**: Le domande di assegnazione provvisoria **in altra provincia** andranno inviate **esclusivamente** all'Ufficio territoriale della provincia di destinazione. L'Ufficio territoriale della provincia di titolarità ne sarà informato per conoscenza e a cura del sistema informativo. Ovviamente per le assegnazioni provinciali la domanda sarà inviata, sempre in modalità online, **solo** all'UST di titolarità.

Ci sono dei casi in cui la domanda dovrà essere presentata anche in modalità cartacea?

Sì. È il caso del docente della scuola primaria che vuole richiedere assegnazione anche per il I o II grado avendone ovviamente i requisiti.

L'assegnazione provvisoria può essere infatti richiesta anche per altri ruoli o posti o classi di concorso rispetto a quello di titolarità purché si sia già superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e si abbia l'abilitazione per il ruolo o il posto richiesto (i due requisiti devono coesistere).

Possono richiedere assegnazione per altro grado o ruolo tutti coloro che abbiano superato l'anno di prova nel 2013/14 o anni precedenti (e abbiano ovviamente l'abilitazione per il posto richiesto).

Sono quindi esclusi i neo immessi in ruolo l'1/9/2014 o chi ha ottenuto un passaggio di ruolo l'1/9/2014 o dall'1/9/2015 (nella mobilità appena conclusa). Tale personale potrà quindi produrre domanda di assegnazione solo per il proprio posto di titolarità.

Ricordiamo altresì che l'assegnazione per altri ruoli o posti **è in subordine al posto di titolarità e non in alternativa ad esso**. Chi richiede assegnazione per altri ruoli o gradi (avendone i requisiti), quindi, deve **comunque obbligatoriamente richiedere assegnazione per il proprio posto di titolarità**.

La nota MIUR 15379 19 maggio 2015 precisa che il personale interessato a produrre domanda anche per diverso ordine di scuola **È TENUTO A RISPETTARE LA DATA DI SCADENZA DEL PROPRIO ORDINE DI APPARTENENZA [i termini di scadenza per la scuola dell'infanzia e primaria sono il 30/6 mentre per il I e II**

grado sono il 15 luglio]. Qualora le funzioni per la presentazione on line non fossero disponibili, la suddetta domanda è prodotta in forma cartacea.

Questi i casi per la scuola primaria:

docente titolare sulla primaria che richiede anche l'infanzia

- la domanda sarà presentata solo in modalità online dal momento che la scadenza è il 30/6 per entrambi i ruoli.

In questo caso il docente titolare nel ruolo della primaria che volesse scegliere l'assegnazione anche sull'infanzia dovrà compilare il relativo modello questa volta accedendo alla sezione **"Mobilità Organico di Fatto per Scuola Infanzia"**. **Inverrà quindi 2 distinte domande per la stessa provincia.**

docente titolare sulla primaria che richiede anche il I o II grado

- la domanda sarà presentata solo in modalità online per la primaria; **in modalità cartacea per il I o II grado:**

la scadenza per il proprio ordine di scuola è in questo caso il 30/6 e su istanze online fino a tale data non sarà possibile presentare domanda on line per il I o II grado i cui termini di presentazione sono dal 1 al 15 luglio. Quindi due distinte domande per la stessa provincia (una domanda online per primaria e una cartacea per il I o II grado).

Nel caso di assegnazione interprovinciale la domanda cartacea (e solo questa) dovrà essere inviata sia all'UST di titolarità che a quello di destinazione (in duplice copia).

Chi può presentare domanda di assegnazione provvisoria?

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta **da tutto il personale assunto a tempo indeterminato dal 1/9/2014** o anni precedenti.

Per i neo immessi in ruolo si precisa che può chiedere assegnazione anche:

- Il docente assunto a tempo indeterminato l'1/9/2014 (neo immesso in ruolo) **anche se non ha concluso l'anno di prova** (l'assegnazione per il proprio posto di titolarità non è infatti vincolata al superamento dell'anno di prova).
- Il docenti assunto con retrodatazione giuridica al 1/9/2014 ed economica all'1/9/2015 in quanto già destinatari di un contratto a tempo indeterminato (anche se attualmente stanno svolgendo una supplenza o sono inoccupati).

Per quali motivi è possibile chiedere l'assegnazione?

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta **indifferentemente** per uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;

- ricongiungimento ai genitori.

NOTA BENE: nel caso di ricongiungimento è il docente che sceglie a chi ricongiungersi:

per esempio la docente coniugata (e che risiede col marito) può scegliere di ricongiungersi ai figli che risiedono in un comune o città diversi dal comune in cui è ubicata la scuola di titolarità. Oppure può decidere di ricongiungersi ai genitori.

Per quante province è possibile richiedere l'assegnazione provvisoria?

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una **SOLA** provincia. Pertanto o si richiede l'assegnazione provinciale o quella interprovinciale (avendone ovviamente i requisiti).

Si ricorda che non è consentita l'assegnazione provvisoria nell'ambito del **comune di titolarità**, con l'eccezione dei comuni che comprendono più distretti (grandi città come Milano, Roma ecc.).

Quali sono i vincoli per poter richiedere l'assegnazione interprovinciale?

Possono chiedere l'assegnazione provvisoria per provincia diversa da quella di titolarità e senza nessun vincolo (sempreché ovviamente ci siano i motivi indicati in precedenza) tutti coloro che sono stati assunti il 1 settembre 2012 (a. s. 2012/2013), anche solo giuridicamente, e negli anni scolastici precedenti.

L'assegnazione provvisoria per provincia diversa da quella di titolarità non può invece essere richiesta da coloro che siano stati assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica il 1 settembre 2013 (a.s. 2013/14) e successivi, a meno che non siano:

- non vedenti o sottoposti ad emodialisi;
- portatori di handicap ai sensi dell'art. 21 o aventi bisogno di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie;
- portatori di handicap in situazione di gravità ed aventi necessità di assistenza;
- coniugi o genitori di soggetto disabile in situazione di gravità;
- figli unici di soggetto disabile in situazione di gravità;
- docenti unici parenti o affini entro il secondo grado (oppure entro il terzo grado qualora il coniuge o i genitori della persona da assistere in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni o che non vi siano o che siano anch'essi affetti da patologie invalidanti);
- lavoratrici madri o lavoratori padri con prole di età non superiore a tre anni;
- docenti di coniuge di militare o categoria equiparata, trasferito d'ufficio;
- docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli Enti pubblici.
- Tutti i soggetti sopra menzionati superano il blocco di 3 anni per l'assegnazione in altra provincia; viene inoltre riconosciuta loro la precedenza.
- lavoratrici madri o lavoratori padri con prole che abbia tre anni e non più di otto anni: superano il blocco dei 3 anni per l'assegnazione in altra provincia; ma in questo caso non viene riconosciuta alcuna precedenza.

Quante sedi si potranno esprimere?

Il numero di sedi esprimibile per la scuola primaria è 20.

Il docente titolare su posto di sostegno che non ha terminato il quinquennio può chiedere assegnazione su posto comune?

No.

Il criterio non cambia tra i trasferimenti e l'assegnazione provvisoria: il docente di sostegno a causa del vincolo quinquennale può chiedere assegnazione provvisoria su posto comune SOLO se ha superato tale vincolo.

All'interno del quinquennio è dunque possibile solo chiedere posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato.

Come si inseriscono gli allegati nella domanda online?

Gli allegati si inseriscono direttamente da istanze online prima di compilare la domanda. Bisogna accedere alla pagina personale di Istanze on line con username e password. L'inserimento si completerà con il codice personale.

Prima di iniziare la vera e propria compilazione della domanda, bisogna caricare gli allegati che si intende presentare.

Sulla destra della pagina, bisogna accedere a Altri servizi - Gestione allegati - Cliccare su "Avanti" e poi, dopo aver letto attentamente le istruzioni, su "Accedi".

Spieghiamo tutto in questa guida: <http://www.orizzontescuola.it/news/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-come-inserire-allegati-alla-domanda>

Quali allegati bisogna inserire?

Per comprovare i requisiti richiesti per le assegnazioni provvisorie ed ottenere anche il punteggio (laddove previsto), è necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni (residenza del coniuge...età dei genitori e dei figli dichiarazione degli altri familiari a non potersi occupare del disabile per motivi esclusivamente oggettivi ecc.), salvo i casi in cui è obbligatorio allegare una certificazione (certificazioni relative alla disabilità propria o del familiare...invalidità...patologie invalidanti ecc..). Ricordiamo infatti che le certificazioni mediche non possono essere autocertificate.

Nota bene: anche la certificazione medica può essere scannerizzata ed allegata alla domanda senza necessità di essere consegnata a mano, con raccomandata a/r o tramite pec. Queste ultime possibilità rimangono comunque valide.

COMPILAZIONE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SCUOLA PRIMARIA

SEZIONE D - PRECEDENZE

Le precedenze per le assegnazioni sono indicate nell'art. 8 del CCNI 2015/16.

Sono raggruppate sistematicamente per categoria e funzionalmente inserite secondo un ordine di priorità.

I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda di assegnazione e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data (30 giugno).

Si è tenuti a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo alle precedenze entro il termine ultimo di presentazione delle domande.

La validità delle precedenze è condizionata dalla presentazione della specifica documentazione e/o autocertificazione che deve essere allegata alla domanda di assegnazione.

È dunque necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, salvo i casi in cui è obbligatorio allegare una certificazione espressamente prevista dal C.C.N.I sulla mobilità e dall'Ipotesi di C.C.N.I. sulle assegnazioni provvisorie (certificati di disabilità, grave patologie, invalidità ecc.).

I responsabili degli Uffici territorialmente competenti procederanno ai controlli prescritti dalla normativa vigente sulle dichiarazioni personali rilasciate dagli interessati.

6: insegnante che chiede la precedenza prevista per non vedenti (art. 8 comma 1 punto I lettera a) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni);

6a: insegnante che chiede la precedenza prevista per gli emodializzati (art. 8 comma 1 punto I lettera b) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni);

NOTE

Per fruire di tali precedenze gli interessati dovranno:

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di assegnazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.
- Non ci sono vincoli in riferimento alla provincia o al comune di residenza o di titolarità o indicazioni particolari su come devono essere indicate le sedi. Il personale che rientra in queste categorie ha quindi precedenza assoluta.
- La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

7: art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 (con un grado di invalidità superiore ai due terzi congiunto ad una certificazione di disabilità anche non grave o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648).

NOTE

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:

- contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di assegnazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. Deve risultare, ANCHE IN CERTIFICAZIONI DISTINTE, la situazione di disabilità (NON NECESSARIAMENTE GRAVE) e il GRADO DI INVALIDITÀ CIVILE SUPERIORE AI DUE TERZI o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. **A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione. Inoltre si precisa che basta avere riconosciuto l'art. 3 comma 1 della legge 104/92 e il grado di invalidità superiore ai due terzi per fruire della precedenza, fermo restando che le due situazioni, anche se con certificazioni distinte, devono necessariamente coesistere.**
- Non esiste alcun vincolo relativo alla provincia o all'indicazione di sedi.
- Tale precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

8: art.8 comma 1 - punto III - lettera e) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia).

NOTE

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:

- contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- produrre contestualmente alla domanda di trasferimento e comunque non oltre la data di presentazione delle domande la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.
- Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.
- Si precisa che in questi casi non è necessaria una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità, ma è necessaria solo la certificazione che attesti l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.
- Tale precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

ATTENZIONE: Si ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a **CONDIZIONE che la prima di tali preferenze sia relativa al COMUNE IN CUI ESISTA UN CENTRO DI CURA SPECIALIZZATO.** Nello spazio apposito, con il tasto “scegli”, deve essere inserito il Comune dove sia possibile praticare particolari cure a carattere continuativo.

9: art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnante appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94 ovvero docenti a cui è stata riconosciuta la situazione di HANDICAP PERSONALE con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:

- contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- produrre contestualmente alla domanda di assegnazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92); **A tal proposito si ricorda che la sola invalidità, anche se riconosciuta al 100%, non permette di fruire della precedenza e che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione. Si precisa che in questo caso è necessario che la certificazione attesti la disabilità grave (non basta quindi neanche il comma 1 dell'art. 3 o un qualsiasi grado di invalidità, ma dalla certificazione deve risultare il comma 3 dell'art.3 della legge104/92).**
- La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

ATTENZIONE: Gli interessati hanno diritto alla precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è **UBICATO IL COMUNE DI RESIDENZA, A CONDIZIONE CHE ABBIANO ESPRESSO COME PRIMA PREFERENZA IL PREDETTO COMUNE DI RESIDENZA OPPURE UNA O PIÙ ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPRESSE IN ESSO.**

10: art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnante che presta assistenza al disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92) ovvero personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 che sia:

- CONIUGE O GENITORE, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità.
- solo FIGLIO/A INDIVIDUATO COME REFERENTE UNICO che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

NOTE

Analizziamo in modo più approfondito tale precedenza.

CONIUGE O GENITORE

- Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda. Certificazioni e autodichiarazioni dovranno essere presentate contestualmente alla domanda di assegnazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. La precedenza

permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- **La precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiarata il soggetto con disabilità "rivedibile"** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria.
- Ai sensi dell'art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
- Non è richiesta l'autodichiarazione di esclusività.
- **Nel caso di assistenza al figlio la precedenza è prevista per tutti e due i genitori.**
- Bisogna comprovare mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011: Il rapporto di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile; che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Chi esercita la TUTELA LEGALE: Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda (che è sempre la lettera g). Certificazioni e autodichiarazioni dovranno essere presentate contestualmente alla domanda di assegnazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni/utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

- La figura del "tutore legale" (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto).
- Chi si è visto riconoscere dall'autorità giudiziaria competente la tutela legale di un disabile in situazione di gravità non necessariamente deve essere un congiunto di tale soggetto. In questo caso, quindi, la precedenza si applica al dipendente che abbia la tutela legale per qualsiasi soggetto. È ovvio che sarà necessario documentare la disabilità del soggetto e la tutela legale attribuita dal tribunale.
- Per ciò che riguarda la situazione di handicap del disabile vale quanto detto per l'assistenza al coniuge o al figlio.

FIGLIO individuato come referente unico che presta assistenza al GENITORE: Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda (che è sempre la lettera g). Certificazioni e autodichiarazioni dovranno essere presentate contestualmente alla domanda di

assegnazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni/utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

- **La precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiarata il soggetto con disabilità "rivedibile"** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria

- Il figlio referente unico che presta assistenza al genitore dovrà documentare con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni i seguenti "status e condizioni": Il rapporto di parentela con il soggetto disabile. L'attività di assistenza con carattere di unicità e che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

- Dovrà inoltre presentare le autodichiarazioni da parte del coniuge del disabile o da parte degli altri figli, se esistenti, nelle quali è indicato di non potersi occupare del disabile per ragioni esclusivamente oggettive.

NOTA BENE: Le autodichiarazioni di questi ultimi dovranno essere presentate **SOLO** nel caso in cui il docente **NON SIA** l'unico convivente con il disabile; oppure non vi conviva ma comunque esistono altri fratelli (conviventi o meno con il disabile). Si precisa, infatti, che l'autodichiarazione rilasciata da eventuali altri fratelli/sorelle **NON** è necessaria laddove il figlio referente unico sia l'**UNICO FIGLIO CONVIVENTE** con il genitore disabile, anche se esistono altri fratelli o sorelle.

ATTENZIONE: la precedenza per tutti i **SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA LETTERA G** è riconosciuta a condizione che **si indichi l'intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio dell'assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali**. Non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.

11: art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnante che presta assistenza al disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92) ovvero personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 che sia:

- **UNICO PARENTE O AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO OVVERO ENTRO IL TERZO GRADO** qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

NOTE

Analizziamo in modo più approfondito tale precedenza.

Unico parente o affine ENTRO IL SECONDO GRADO

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

nonno o nonna; nipote (figlio del figlio o della figlia); fratello o sorella; suocero o suocera del titolare; figlio o figlia del coniuge; nonno o nonna del coniuge; nipote (figlio del figlio del coniuge); cognato o cognata.

La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni/utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

Le altre condizioni sono le stesse indicate per l'assistenza al genitore disabile da parte del figlio referente unico (rivedibilità dell'handicap, autodichiarazione di unicità, eventuali autodichiarazioni da parte di parenti o affini o dichiarazione di essere l'unico convivente col disabile, non ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati ecc. compresa l'indicazione del comune nel modulo di domanda).

Unico parente o affine ENTRO IL TERZO GRADO (con vincoli rispetto all'assistenza ai parenti entro il secondo grado):

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

bisnonno o bisnonna; pronipote (figlia o figlio del nipote); nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella); zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre); bisnonno o bisnonna del coniuge; pronipote (figlio del nipote del coniuge); nipote (figlio del cognato o della cognata); zio o zia del coniuge.

La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni/utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

NOTA BENE: A differenza dell'assistenza ai parenti entro il secondo grado, **per i parenti entro il TERZO GRADO è possibile riconoscere la precedenza al docente che assiste il disabile SOLO** qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore).

Queste circostanze vanno ovviamente autocertificate (età, decesso o mancanza) oppure documentate (patologie invalidanti). Per il resto le condizioni sono le stesse indicate per l'assistenza al genitore disabile da parte del figlio referente unico (rivedibilità dell'handicap, autodichiarazione di unicità, eventuali autodichiarazioni da parte di parenti o affini o dichiarazione di essere l'unico convivente col disabile, non ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati ecc. compresa l'indicazione del comune nel modulo di domanda).

12: art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnanti madre/padre avente un figlio di età inferiore a 3 anni ovvero lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a tre anni.

Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015. Tale situazione deve essere autocertificata. **La precedenza spetta ad entrambi i genitori.** Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda. L'autodichiarazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di assegnazione e comunque

non oltre la data di presentazione delle domande. La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

14 : art. 8 comma 1 punto VI lettera k) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni

Lettera a) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA:

Tale precedenza è limitata alla fase delle assegnazioni provvisorie (no utilizzazione).

La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87 , dell'art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001.

i) Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

ATTENZIONE Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell'art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente.

art. 8 comma 1 punto VII lettera l) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni

Lettera b): PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI:

Tale precedenza è limitata alla fase delle assegnazioni provvisorie (no utilizzazione). La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012. l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza.

ATTENZIONE La precedenza è valida purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell'effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.

art. 8 comma 1 punto VIII del C.C.N.I. sulle utilizzazioni

Lettera c): PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998:

Tale precedenza è limitata alla fase delle assegnazioni provvisorie (no utilizzazione).

m) Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

SEZIONE F – ESIGENZE DI FAMIGLIA

18: Con il tasto “scegli” caricare il comune di ricongiungimento al coniuge, al convivente o al familiare. Qualora nel comune di ricongiungimento non esistano istituzioni scolastiche richiedibili, il docente potrà indicare il comune viciniore secondo la tabella di viciniorietà.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92) affidati

PUNTI 6

Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell'art. 7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi (dalla dichiarazione deve risultare il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi).

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa.

Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse. tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.

Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell'handicap dichiara il soggetto disabile "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria.

Il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2014 in cui si effettua l'assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni della nota 5 della tabella relativa alle ESIGENZE DI FAMIGLIA:

a) figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l'elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

19: Numero dei figli di età inferiore ai 6 anni

Riportare il numero di figli di età fino a 6 anni compiuti **entro il 31 dicembre 2015.**

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) che non abbia compiuto 6 anni di età

PUNTI 4

il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015.

20: Numero dei figli di età superiore ai sei anni ma non superiore ai diciotto

Riportare il numero di figli di età compresa fra 6 anni e 18 anni anche se compiuti entro il 31 dicembre 2015.

per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età ovvero per ogni figlio o affidato (maggioranne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro...)

PUNTI 3

il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015.

Con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria.

21: Con il tasto “scegli” caricare il Comune dove possono essere assistiti il coniuge, i figli minorati, tossicodipendenti, etc.

per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto.

PUNTI 6

la valutazione è attribuita SOLO nei seguenti casi:

a) figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l'elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura.

La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali.

Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura.

L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.

SEZIONE G1 - RICHIESTA ALTRO GRADO DI ISTRUZIONE

22: Ordine di gradimento della presente domanda di assegnazione provvisoria (1°, 2°, 3°)

Deve essere inserito l'ordine di gradimento della domanda che si sta compilando (1° - 2° o 3° posto), rispetto alle altre domande presentate per altro ordine o grado d'istruzione, con l'avvertenza che:

- se si richiedono gradi diversi d'istruzione si devono compilare più moduli, uno per ogni grado e/o ordine richiesto;
- la richiesta per il grado di titolarità ha priorità rispetto alle altre.

SEZIONE G -ALTRE INDICAZIONI

23: L'insegnante chiede **assegnazione provvisoria su posti derivanti dalla somma di spezzoni purché compatibili con l'orario di servizio.**

SEZIONE H-TITOLI E TIPI DI POSTO

TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE

25: Indicare i titoli di specializzazione per il sostegno posseduti. Il docente in possesso del titolo polivalente dovrà barrare tutte e tre le caselle.

26: Indicare se indirizzo didattico differenziato (metodo Montessori o metodo Agazzi).

TIPO DI POSTI RICHIESTI

27: Indicare i tipi di posto richiesti: posti normali e/o posti di sostegno, speciali e/o indirizzo didattico differenziato.

28 Indicare l'ordine di gradimento Comune-Lingua Lingua-Comune

SEZIONE I-PREFERENZE

Inserire, tramite l'applicazione, per ciascuna preferenza (scuola, comune, distretto, provincia), il relativo codice relativo al posto di scuola richiesto.

NOTA BENE

Il codice del comune di ricongiungimento deve essere obbligatoriamente espresso SOLO qualora si richiedano scuole che appartengono a comuni diversi da quello di ricongiungimento. Altrimenti, se si esprimono SOLO scuole che appartengono al comune di ricongiungimento non vi è tale obbligo.

ESEMPIO:

Comune di ricongiungimento LAMEZIA TERME

Posso esprimere: IC ARDITO (Lamezia Terme); IC PITAGORA (Lamezia Terme) IC MANZONI (Lamezia Terme) e fermarmi qui (o ovviamente esprimere altre scuole appartenenti al comune di Lamezia Terme).

Se però volessi esprimere anche una scuola o più scuole appartenenti a comuni diversi da quello di Lamezia Terme (comune di ricongiungimento) o esprimere altri comuni devo necessariamente esprimere il codice comune di Lamezia Terme.

Esempio: IC ARDITO (Lamezia Terme); IC PITAGORA (Lamezia Terme) IC MANZONI (Lamezia Terme); CODICE COMUNE DI LAMEZIA TERME; I.C. VIVALDI (scuola situata in diverso comune rispetto a Lamezia Terme); codice comune di CATANZARO ecc.

Ricordiamo altresì che la mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di

concorso o posti di grado diverso, MA NON COMPORTA L'ANNULLAMENTO DELL'INTERA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.

Pertanto, in tali casi l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

PREMESSA ALLE UTILIZZAZIONI **(cosa è utile sapere prima di inoltrare la domanda)**

Con la domanda di utilizzazione provvisoria il docente chiede di poter essere utilizzato presso altra istituzione scolastica, diversa da quella di titolarità, per l'anno scolastico successivo a quello nel quale viene inoltrata la domanda. Le operazioni di mobilità annuale, quindi, riguardano un solo anno scolastico, non sono trasferimenti, ma rappresentano soltanto una sistemazione provvisoria che, se ricorrono le condizioni, può essere richiesta ogni anno.

Domanda in modalità esclusivamente online: utili precisazioni

Si premette che per poter compilare la domanda in modalità online bisogna essere in possesso delle credenziali per l'accesso ad istanze online e in particolare: nome utente; password e codice personale. Tale ultimo codice sarà essenziale non solo per l'inoltro della domanda ma anche per l'inserimento degli allegati.

Si accede alla sezione **"Mobilità Organico di Fatto per Scuola Primaria"**.

La domanda dovrà essere presentata **dal 15 al 30 giugno esclusivamente** tramite la modalità istanze online. Il docente non dovrà presentare la stampa della domanda né alla scuola di servizio, né all'UST di destinazione della domanda. Ciò vale anche per le **utilizzazioni interprovinciali** (leggere apposita FAQ su **"chi" può chiedere utilizzazione in altra provincia**).

Quali sono le finalità delle utilizzazioni?

Come recita l'art.2 del CCNI, le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente sono *"prioritariamente dirette a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curricolari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati."*

Tutti i docenti possono chiedere utilizzazione?

No, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione sono indicati nell'art.2, comma 1 (Titolo I – Personale docente) del CCNI e devono appartenere alle seguenti tipologie:

a) i docenti in soprannumero sull'organico di titolarità, ivi compresi quelli in esubero nella scuola primaria titolari sulla provincia;

b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune vicinore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l'a.s. 2015/2016 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2007/2008 e successivi;

c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.I. 23.2.2015 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell'art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;

d) i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino titolari o soprannumerari sulla dotazione provinciale o che risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;

e) i docenti titolari sulle dotazioni provinciali nell'anno scolastico 2014/2015 trasferiti d'ufficio su sede nell'anno scolastico 2015/2016;

e1) i docenti assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre dell'anno scolastico precedente trasferiti d'ufficio;

f) i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;

g) i docenti che, ai sensi del D.l. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

h) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero o che richiedano l'utilizzazione presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al D.P.C.M. 25.1.2008 e successive norme applicative, qualora richiesta dagli stessi ITS e prevista da specifici accordi regionali. Sui posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia della graduatoria ad esaurimento, compilata ai sensi dell'art. 11 comma 9 della L. 124/99; i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti autorizzati, anche in via sperimentale, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale;

i) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione. I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell'ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili.

Parimenti, i docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sui CTP ancorché trasformati in C.P.I.A

j) i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno

- k) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
- l) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98, ai quali si applica l'art. 14 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012, e che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l'atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienza della formazione in data 7.11.2014.
- m) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n.186;
- n) docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.

È possibile chiedere utilizzazione interprovinciale?

L'art. 2 del CCNI prevede l'utilizzazione interprovinciale **solo** in questo caso:

" Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia **esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza**; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente."

Ricordiamo comunque cosa dispone il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 all'art. 10-bis:

Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità»

Pertanto, tale comma poi approvato con la legge 128/2013 non permette di poter presentare domanda di utilizzazione in altra provincia prima che siano trascorsi 3 anni dall'immissione in ruolo (a meno che non si rientri nell'art 8 del CCNI).

È possibile essere utilizzati in altra classe di concorso e/o in grado d'istruzione differente rispetto a quello di titolarità?

Si, in base ai titoli di studio e professionali posseduti *"è valorizzata la possibilità di utilizzazione in altri*

insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell'offerta formativa , per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente

spettante ai sensi dell'art. 10 comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007" (art.2 del CCNI sulla Mobilità annuale 2015/16)

Come si calcola il punteggio dell'utilizzazione?

Il punteggio per le utilizzazioni è calcolato ai sensi della tabella di valutazione titoli allegata al C.C.N.I., ma con riferimento alle parti relative ai **trasferimenti d'ufficio**.

Queste ultime, infatti, si differenziano rispetto alla mobilità "ordinaria" (trasferimenti, per capirci) soprattutto per la valutazione del servizio pre ruolo e per quello della continuità del servizio. Il punteggio è quindi quello assegnato al docente dalla propria scuola di servizio nelle graduatorie interne di istituto.

Ricordiamo però che rispetto al punteggio delle graduatorie interne di istituto nei titoli di servizio **va valutato anche l'anno scolastico in corso** (bisognerà quindi aggiungere il punteggio relativo all'anno di servizio e alla continuità del servizio ed eventuali titoli conseguiti e non valutati precedentemente. Questi ultimi possono essere conseguiti e quindi valutati fino alla data di scadenza delle domande).

Ai fini del punteggio di servizio, come incide l'utilizzazione?

L'anno svolto dal docente in utilizzazione (provinciale o interprovinciale) viene valutato normalmente e per intero anche se svolto in altra classe di concorso o in altro ordine o grado d'istruzione

L'utilizzazione determina l'interruzione della continuità con conseguente perdita del punteggio maturato?

No, l'anno in utilizzazione non fa perdere in nessun caso il punteggio di continuità e viene valutato come svolto nella scuola di titolarità e per la classe di concorso di appartenenza., come specificato nella nota 5 della tabella di valutazione titoli allegata al CCNI trasferimenti : ***"Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell'ottennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune..... Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità."***

Quali allegati bisogna inserire?

I docenti non hanno l'obbligo di allegare alcuna documentazione relativa alla valutazione dei titoli e del servizio.

In questo caso bisognerà quindi riportare il punteggio della graduatoria interna assegnato al docente dalla propria scuola di servizio ed aggiungere quello relativo all'anno in corso (anno di ruolo e continuità del servizio).

L'Ufficio scolastico non ha in questo caso diritto di richiedere al docente la relativa documentazione.

Relativamente, invece, alle situazioni previste per il riconoscimento delle precedenza si rimanda a quanto detto sulle assegnazioni provvisorie.

COMPILAZIONE DOMANDA DI UTILIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA

SEZIONE C

1 : Riportare il punteggio spettante per l'utilizzazione. Tale punteggio corrisponde a quello della graduatoria interna di d'istituto che il docente potrà per sicurezza chiedere alla propria scuola di servizio avendo cura di aggiornarlo con l'anno in corso (anno di servizio e continuità) e con eventuali titoli valutabili nel frattempo conseguiti (**valutabili fino al 30 giugno**). Il docente neo immesso in ruolo dovrà calcolarlo in base a quello che abbiamo detto nell'apposita FAQ.

Nelle caselle successive bisogna cliccare sulla casella "SI" SOLO se il docente si trova in una di queste condizioni:

2: Art. 5 comma 10 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: Docente che, a seguito della riduzione del numero delle classi in ORGANICO DI FATTO, venga a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola.

L'utilizzazione può essere chiesta nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa.

3 : art. 2, comma 1 lettere j) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: Docente che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno.

4 : Docenti appartenente a classe di concorso o posto in esubero nella provincia.

5: Docenti appartenente a classe di concorso o posto in esubero nella provincia.

NOTA BENE

Tali caselle (1-5) NON andranno quindi compilate da tutti gli altri docenti che non rientrano nei punti indicati ma che comunque hanno diritto a chiedere l'utilizzazione (es. docente perdente posto ecc).

SEZIONE D - PRECEDENZE

Le precedenze per le utilizzazioni sono indicate nell'art. 8 del CCNI 2015/16.

Sono raggruppate sistematicamente per categoria e funzionalmente inserite secondo un ordine di priorità.

I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda di utilizzazione e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data (30 giugno).

Si è tenuti a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo alle precedenze entro il termine ultimo di presentazione delle domande.

La validità delle precedenza è condizionata dalla presentazione della specifica documentazione e/o autocertificazione che deve essere allegata alla domanda di utilizzazione.

È dunque necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, salvo i casi in cui è obbligatorio allegare una certificazione espressamente prevista dal C.C.N.I sulla mobilità e dall'ipotesi di C.C.N.I. sulle utilizzazioni (certificati di disabilità, grave patologie, invalidità ecc.).

I responsabili degli Uffici territorialmente competenti procederanno ai controlli prescritti dalla normativa vigente sulle dichiarazioni personali rilasciate dagli interessati.

6: insegnante che chiede la precedenza prevista per non vedenti (art. 8 comma 1 punto I lettera a) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni);

6a: insegnante che chiede la precedenza prevista per gli emodializzati (art. 8 comma 1 punto I lettera b) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni);

NOTE

Per fruire di tali precedenza gli interessati dovranno:

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.
- Non ci sono vincoli in riferimento alla provincia o al comune di residenza o di titolarità o indicazioni particolari su come devono essere indicate le sedi. Il personale che rientra in queste categorie ha quindi precedenza assoluta.
- La precedenza permette di superare il blocco triennale per le utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

7: art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 (con un grado di invalidità superiore ai due terzi congiunto ad una certificazione di disabilità anche non grave o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648).

NOTE

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:

- contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande,. Deve risultare, ANCHE IN CERTIFICAZIONI DISTINTE, la situazione di disabilità (NON NECESSARIAMENTE GRAVE) e il GRADO DI INVALIDITÀ CIVILE SUPERIORE AI DUE TERZI o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute

al medesimo. **A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione. Inoltre si precisa che basta avere riconosciuto l'art. 3 comma 1 della legge 104/92 e il grado di invalidità superiore ai due terzi per fruire della precedenza, fermo restando che le due situazioni, anche se con certificazioni distinte, devono necessariamente coesistere.**

- Non esiste alcun vincolo relativo alla provincia o all'indicazione di sedi.
- Tale precedenza permette di superare il blocco triennale per le utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

8: art.8 comma 1 - punto III - lettera e) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia).

NOTE

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:

- contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- produrre contestualmente alla domanda di trasferimento e comunque non oltre la data di presentazione delle domande la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.
- Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.
- Si precisa che in questi casi non è necessaria una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità, ma è necessaria solo la certificazione che attesti l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.
- Tale precedenza permette di superare il blocco triennale per le utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

ATTENZIONE: Si ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, **a CONDIZIONE che la prima di tali preferenze sia relativa al COMUNE IN CUI ESISTA UN CENTRO DI CURA SPECIALIZZATO.** Nello spazio apposito, con il tasto "scegli", deve essere inserito il Comune dove sia possibile praticare particolari cure a carattere continuativo.

9: art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnante appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94 ovvero docenti a cui è stata riconosciuta la situazione di HANDICAP PERSONALE con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:

- contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- produrre contestualmente alla domanda di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3

comma 3 legge 104/92); **A tal proposito si ricorda che la sola invalidità, anche se riconosciuta al 100%, non permette di fruire della precedenza e che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione. Si precisa che in questo caso è necessario che la certificazione attesti la disabilità grave (non basta quindi neanche il comma 1 dell'art. 3 o un qualsiasi grado di invalidità, ma dalla certificazione deve risultare il comma 3 dell'art.3 della legge 104/92).**

• La precedenza permette di superare il blocco triennale per le utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

ATTENZIONE: Gli interessati hanno diritto alla precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è **UBICATO IL COMUNE DI RESIDENZA, A CONDIZIONE CHE ABBIANO ESPRESSO COME PRIMA PREFERENZA IL PREDETTO COMUNE DI RESIDENZA OPPURE UNA O PIÙ ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPRESSE IN ESSO.**

10: art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnante che presta assistenza al disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92) ovvero personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 che sia:

- CONIUGE O GENITORE, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità.
- solo FIGLIO/A INDIVIDUATO COME REFERENTE UNICO che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

NOTE

Analizziamo in modo più approfondito tale precedenza.

CONIUGE O GENITORE

- Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda. Certificazioni e autodichiarazioni dovranno essere presentate contestualmente alla domanda di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.
- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- **La precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità "rivedibile"** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione.
- Ai sensi dell'art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in

servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

- Non è richiesta l'autodichiarazione di esclusività.
- **Nel caso di assistenza al figlio la precedenza è prevista per tutti e due i genitori.**
- Bisogna comprovare mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011: Il rapporto di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile; che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Chi esercita la TUTELA LEGALE: Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda (che è sempre la lettera g). Certificazioni e autodichiarazioni dovranno essere presentate contestualmente alla domanda di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. La precedenza permette di superare il blocco triennale per le utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

- La figura del "tutore legale" (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto).
- Chi si è visto riconoscere dall'autorità giudiziaria competente la tutela legale di un disabile in situazione di gravità non necessariamente deve essere un congiunto di tale soggetto. In questo caso, quindi, la precedenza si applica al dipendente che abbia la tutela legale per qualsiasi soggetto. È ovvio che sarà necessario documentare la disabilità del soggetto e la tutela legale attribuita dal tribunale.
- Per ciò che riguarda la situazione di handicap del disabile vale quanto detto per l'assistenza al coniuge o al figlio.

FIGLIO individuato come referente unico che presta assistenza al GENITORE: Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda (che è sempre la lettera g). Certificazioni e autodichiarazioni dovranno essere presentate contestualmente alla domanda di assegnazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. La precedenza permette di superare il blocco triennale per le utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- **La precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiarata il soggetto con disabilità "rivedibile"** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione.
- Il figlio referente unico che presta assistenza al genitore dovrà documentare con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni i

seguenti "status e condizioni": Il rapporto di parentela con il soggetto disabile. L'attività di assistenza con carattere di unicità e che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

- Dovrà inoltre presentare le autodichiarazioni da parte del coniuge del disabile o da parte degli altri figli, se esistenti, nelle quali è indicato di non potersi occupare del disabile per ragioni esclusivamente oggettive.

NOTA BENE: Le autodichiarazioni di questi ultimi dovranno essere presentate **SOLO** nel caso in cui il docente **NON SIA** l'unico convivente con il disabile; oppure non vi conviva ma comunque esistono altri fratelli (conviventi o meno con il disabile). Si precisa, infatti, che l'autodichiarazione rilasciata da eventuali altri fratelli/sorelle **NON** è necessaria laddove il figlio referente unico sia l'**UNICO FIGLIO CONVIVENTE** con il genitore disabile, anche se esistono altri fratelli o sorelle.

ATTENZIONE: la precedenza per tutti i **SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA LETTERA G** è riconosciuta a condizione che **si indichi l'intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio dell'assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali**. Non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'utilizzazione per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.

11: art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnante che presta assistenza al disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92) ovvero personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 che sia:

- **UNICO PARENTE O AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO OVVERO ENTRO IL TERZO GRADO** qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

NOTE

Analizziamo in modo più approfondito tale precedenza.

Unico parente o affine ENTRO IL TERZO GRADO

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

nonno o nonna; nipote (figlio del figlio o della figlia); fratello o sorella; suocero o suocera del titolare; figlio o figlia del coniuge; nonno o nonna del coniuge; nipote (figlio del figlio del coniuge); cognato o cognata.

La precedenza permette di superare il blocco triennale per le utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

Le altre condizioni sono le stesse indicate per l'assistenza al genitore disabile da parte del figlio referente unico (rivedibilità dell'handicap, autodichiarazione di unicità, eventuali autodichiarazioni da parte di parenti o affini o dichiarazione di essere l'unico convivente col disabile, non ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati ecc. compresa l'indicazione del comune nel modulo di domanda).

Unico parente o affine ENTRO IL TERZO GRADO (con vincoli rispetto all'assistenza ai parenti entro il secondo grado):

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

bisnonno o bisnonna; pronipote (figlia o figlio del nipote); nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella); zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre); bisnonno o bisnonna del coniuge; pronipote (figlio del nipote del coniuge); nipote (figlio del cognato o della cognata); zio o zia del coniuge.

La precedenza permette di superare il blocco triennale per le utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

NOTA BENE: A differenza dell'assistenza ai parenti entro il secondo grado, **per i parenti entro il TERZO GRADO è possibile riconoscere la precedenza al docente che assiste il disabile SOLO** qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore).

Queste circostanze vanno ovviamente autocertificate (età, decesso o mancanza) oppure documentate (patologie invalidanti). Per il resto le condizioni sono le stesse indicate per l'assistenza al genitore disabile da parte del figlio referente unico (rivedibilità dell'handicap, autodichiarazione di unicità, eventuali autodichiarazioni da parte di parenti o affini o dichiarazione di essere l'unico convivente col disabile, non ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati ecc. compresa l'indicazione del comune nel modulo di domanda).

12: art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnanti madre/padre avente un figlio di età inferiore a 3 anni ovvero lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a tre anni.

Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015. Tale situazione deve essere autocertificata. **La precedenza spetta ad entrambi i genitori.** Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda. L'autodichiarazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. La precedenza permette di superare il blocco triennale per le utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

13: part. 8 comma 1 punto V lettera j) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni:

docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.I. 23.2.2015 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell'art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

SEZIONE E – UTILIZZAZIONE CON PRECEDENZA

Le caselle in questione riguardano i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e CHE ABBIANO RICHIESTO IN CIASCUN ANNO DELL'OTTENNIO IL TRASFERIMENTO ANCHE NELL'ISTITUZIONE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ.

Pertanto per l'a.s. **2015/2016** può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. **2007/2008** e successivi.

Ricordiamo che nel caso di concorrenza prevale l'istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune posto sostegno).

15: Inserire dal tasto "scegli" la scuola da cui il docente è stato trasferito nell'ultimo ottennio in quanto perdente posto e verso la quale chiede ogni anno il rientro con domanda condizionata.

Bisogna Indicare il codice di circolo.

15a: Indicare "SI" se il docente chiede altresì di essere messo a disposizione nella scuola di precedente titolarità.

16: Indicare il tipo di posto di precedente titolarità (sostegno o comune).

Si precisa che se il docente esprime altre preferenze nella Sezione I, verrà trattato in subordine su di esse.

17: Inserire dal tasto "scegli" la scuola in cui il docente è stato utilizzato nel precedente anno scolastico (**2014/15**) e per la quale ha diritto alla conferma.

SEZIONE G – ALTRE INDICAZIONI

23: Indicare "SI" se l'insegnante chiede:

utilizzazione anche su posti di durata inferiore all'anno

utilizzazione su posti su più scuole

24: Indicare "SI" se l'insegnante chiede:

di essere utilizzato su attività e progetti previsti dall'art. 3 c. 1 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni.

su attività e progetti previsti dall'art. 2 c. 1 lettera N (art.6 ter)

su strutture ospedaliere

su istituzioni carcerarie

SEZIONE H – TITOLI E TIPI DI POSTO

TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE

25: Indicare i titoli di specializzazione per il sostegno posseduti (possono essere conseguiti fino al **30 giugno**). Il docente in possesso del titolo polivalente dovrà barrare tutte e tre le caselle.

26: Indicare se indirizzo didattico differenziato (metodo Montessori o metodo Agazzi)

TIPO DI POSTI RICHIESTI

27: Indicare i tipi di posto richiesti: posti normali e/o posti di sostegno, speciali e/o indirizzo didattico differenziato.

28: Indicare l'ordine di gradimento: Comune-Lingua; Lingua -Comune

29: In caso di non soddisfacibilità delle preferenze espresse, l'insegnante chiede, ai fini del trattamento d'ufficio, che lo scorrimento della catena di viciniorità inizi dal comune/distretto. Con il tasto "scegli" il docente può indicare il comune o il distretto.

SEZIONE I – PREFERENZE

Inserire, tramite l'applicazione, per ciascuna preferenza (scuola, comune, distretto, provincia) il relativo codice relativo al posto di scuola richiesto.

NOTA BENE:

per i tipi di posto sono previste 3 opzioni:

"Nessuna selezione" : il docente chiede solo cattedre orario interne

"Cattedre tra scuole di uno stesso comune": il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune.

"Cattedre tra scuole su comuni diversi": il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune e cattedre orario esterne tra scuole di comuni diversi.

È importante precisare che le due opzioni per cattedre orario esterne non escludono la richiesta di cattedre orario interne. Infatti per ogni preferenza espressa verranno esaminate in stretto ordine sequenziale le seguenti disponibilità:

a) le cattedre interne

b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune

c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi

ATTENZIONE: per chi comunque non richiede le sole cattedre intere è utile sapere quanto segue.

Esempio utilizzazione: il docente X con 200 punti esprime la preferenza A e successivamente la preferenza B.

Il docente Y con punti 100 esprime le stesse preferenze.

Il sistema per ogni preferenza verifica la possibilità di cattedre interne; cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune; cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi rispetto alle preferenze espresse.

Poniamo il caso che il docente X indichi “cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune” e che la prima preferenza ha un completamento con un'altra scuola dello stesso comune.

Cosa succede?

Succede che dal momento che il docente X ha espresso la volontà di essere assegnato anche su cattedra orario esterna viene subito soddisfatto sulla prima sede scelta che ovviamente non ha cattedre intere ma che ha appunto una COE ovvero un completamento orario con altra scuola. **NON VENGONO COSÌ ANALIZZATE LE SEDI SUCCESSIVE** che in teoria potrebbe anche avere cattedre intere.

In poche parole, se nella seconda sede indicata dal docente esiste una cattedra intera questa non viene analizzata dal sistema perché il docente è stato già soddisfatto nella prima sede scelta.

È per questo che a volte può accadere che al docente con meno punti venga assegnata una cattedra intera e quello con più punti una cattedra orario esterna.

Questo perché il docente X è stato comunque soddisfatto nella scelta della sede espressa (aveva infatti indicato la volontà del completamento).